


A.S.P. "FRANCESCO TESTINO"

**BILANCIO
PREVENTIVO
ANNUALE**

Relazione Contabile



**ESERCIZIO
2022**

Il Collegio dei Revisori, presso la Direzione Amministrativa dell'Ente ha esaminato il bilancio preventivo annuale per l'esercizio 2022 e quello pluriennale per il triennio 2022-2024, con particolare attenzione alle entrate e alle spese.

Nel ribadire in modo pedissequo le considerazioni formulate in occasione del precedente bilancio per il 2021 e nella relazione preparatoria a quello per il 2022, in ordine alle prime evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi previsti nel bilancio preventivo potranno essere continuati a raggiungere grazie al parziale adeguamento della retta di ospitalità approvato, pari ad € 39,00 giornalieri per stanza doppia ed € 42,00 giornalieri per stanza singola, così idoneo alla copertura dei costi gestionali dell'esercizio medesimo: atteso che la consistente parte delle entrate è costituita dal capitolo delle rette di ospitalità, l'obiettivo potrà raggiungersi grazie al predetto adeguamento, coniugato ad una costante ricettività di anziani che permetterà alla struttura la pressoché completa capienza per l'intero periodo dell'esercizio a venire; inoltre, a decorrere dal 01.01.2020 è operativa l'indicizzazione Istat, così come approvata dall'organo amministrativo (Delibera CdA n. 8 del 20.06.2019).

L'entrata preventivata è pari ad € 371.353,00.

Alla luce di quanto precede, considerato l'innalzamento del costo della vita, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2018 e del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017, l'organo amministrativo con Delibera n. 1 del 03.01.2018 ha recepito l'auspicio dell'organo di controllo, relativo ad un adeguamento nell'importo della retta di ospitalità, approvando gli importi delle rette in ospitalità in € 39,00 in € 42,00.

In ordine alle spese, parimenti si sottolinea la possibilità di raggiungimento dell'obiettivo gestionale raggiunto nei precedenti esercizi, ferma restando l'oculata gestione nelle forniture e servizi che ha sin qui ha evidenziato il rispetto di ciascun impegno di spesa tale da garantire il mantenimento di un servizio qualitativamente buono per i destinatari.

La spesa complessiva stimata è pertanto di € 371.353,00.

Attenzione particolare deve essere richiamata - per la delicata incidenza sulla situazione finanziaria dell'Ente - alla voce "residui passivi" descritta analiticamente nella relazione contabile al bilancio consuntivo per l'esercizio 2020 (pp. 8-9), relativo a quelli suscettibili di essere iscritti in bilancio ed ammontanti ad € 92.350,00. Nel richiamare integralmente l'analisi

svolta nella predetta sede, il Collegio scrivente precisa che la ASP ha dovuto proseguire presso la competente Commissione Tributaria Regionale (R.G. n. 2113/2019) un contenzioso di natura tributaria nei confronti della SixT, concessionaria della riscossione tributi per conto del Comune di Corato, avverso n. 4 avvisi di accertamento IMU per mancata applicazione del regime di esenzione degli immobili di enti pubblici destinati a fini socio-assistenziali: 1) n. 692 del 31.05.2017 per complessivi € 11.546,00 (anno 2012), 2) n. 412 del 31.05.2017 per complessivi € 11.340,00 (anno 2013), 3) n. 340 del 31.05.2017 per complessivi € 11.411,00 (anno 2014), 4) n. 92 del 31.05.2017 per complessivi € 11.315,00 (anno 2015).

Avverso detti atti, notificati il 19.06.2017 (prot. n. 1957/17), con note prot. n. 1995-1999 del 23.08.2017, notificate il 24.08.2017, è stata prodotta istanza di annullamento in autotutela per la mancata applicazione della normativa concernente il regime di esenzione in precedenza sempre attuato dal soggetto attivo d'imposta.

Successivamente, il 15.09.2017 (nota prot. n. 2005/17) sono stati notificati i ricorsi con istanza ai sensi dell'art. 17bis d.lgs. 546, a fronte dei quali il 29.11.2017 è stata trasmessa comunicazione di rigetto della mediazione. È stata pertanto effettuata iscrizione a ruolo, cui è seguito il deposito dei fascicoli presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari: il contenzioso è stato iscritto al R.G. n. 3496/2017 e assegnato alla Sezione n. 3.

Al 30.01.2018, data di approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017, il Collegio ha ritenuto doveroso puntualizzare che *"tenendo conto dell'incertezza legata alla tempistica processuale, per ogni opportuna risoluzione da adottare si ritiene opportuno un primo aggiornamento all'esito dell'udienza sull'istanza di sospensiva."*

In data 05.03.2018 si è svolta udienza per la discussione sull'istanza sospensiva, a seguito della quale con ordinanza n. 556/3/18 la CTP ha disposto la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati; successivamente, dopo rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per il 07.05.2018, il 09.07.2018 la causa è stata discussa nel merito; con sentenza n. 2926 depositata in data 11.12.2018, la competente Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso proposto e condannato l'ASP alla rifusione delle spese processuali, riconoscendo invece contraddittoriamente che ricorrono motivi per la compensazione.

Considerato che sulla vicenda è stata chiamata ad esprimersi l'Autorità Giudiziaria e tenuto conto che la materia relativa all'esenzione IMU è recente sia dal punto di vista normativo che degli orientamenti giurisprudenziali, è naturale ipotizzare una prosecuzione del giudizio quantomeno anche in Corte di Cassazione, a prescindere dall'esito del secondo grado.

Successivamente all'instaurato contenzioso, alla ASP sono stati notificati i seguenti avvisi di accertamento: IMU _ 2016) n. 341 del 18.11.2019 per € 11.229,00 - 2017) n. 219 del 18.11.2019 per € 11.218,00, 2018) n. 88 del 18.11.2019 per € 11.197,00; TASI _ 2014) n. 394 del 11.12.2019 per € 2.632,00-2015) n. 377 del 11.12.2019 per € 2.623,00-2016) n. 301 del 18.11.2019 per € 2.616,00- 2017) n. 208 del 18.11.2019 per € 2.614,00 -2018) n. 85 del 18.11.2019 per complessivi € 2.609,00. Avverso i predetti atti è stato proposto ulteriore ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale di Bari, iscritto al R.G. n. 1848/2000 ed assegnato alla 5^a Sezione, che, pur rigettando inizialmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con sentenza n. 1294/21 depositata il 02.09.2021 ha invece ravvisato l'esistenza dei requisiti normativi per l'applicazione dell'esenzione dalle imposte, accogliendo pertanto il ricorso, annullando gli atti impugnati e condannando la Società di riscossione alla rifusione delle spese processuali.

A questo punto diventa d'obbligo una stima d'incidenza del contenzioso sul bilancio di previsione e sul fatto che, in caso di soccombenza definitiva, l'imposta dovrà entrare a regime annuale dal 2016, primo anno successivo al quadriennio oggetto di accertamento: l'attuale liquidità di cassa e le risorse finanziarie disponibili non consentono di programmare il relativo impegno di spesa attingendo al bilancio annuale e, pertanto, diventa indispensabile attingere a fonti esterne quali, ad esempio, l'accesso alla Cassa Depositi e Prestiti o ad un mutuo bancario, che dovranno essere ammortizzati per l'estinzione in un arco temporale minimo di dieci anni, in cui il bilancio annuale dell'Ente, con entrate di competenza e dunque esclusivamente con rette di ospitalità, dovrà garantire un apposito impegno di spesa che, ad una prima stima, non potrà essere inferiore agli € 7.000,00 annui.

Analogamente alle considerazioni formulate nella relazione contabile al precedente Esercizio 2020, si ribadisce dunque l'urgenza, non diversamente procrastinabile, che l'approvando bilancio di previsione - a prescindere da fonti esterne (es. Cassa Depositi e

Prestiti) e dalla tempistica occorrente per la relativa istruttoria - indichi nell'impegno di spesa corrente una specifica previsione di "Fondo rischi futuri" dell'importo di almeno € 7.000,00 annui, già istituito nel precedente Esercizio 2021.

Per ogni opportuna cautela, con Delibera n. 11 del 20.11.2019, il CdA ha comunque deliberato la costituzione di un fondo vincolato per rischi futuri da contenziosi e investimenti disciplinati dall'art. 3, commi 18 e 19, legge n. 350/2003, dando avvio a procedura di alienazione di n. 3 terreni agricoli, non funzionali all'attività istituzionale.

Nel ribadire integralmente le considerazioni formulate per tutti i precedenti esercizi, si dà atto della volontà di continuare nell'ottica gestionale degli stessi, all'insegna quindi della riduzione delle spese superflue a vantaggio del modus operandi dell'organo amministrativo: anche nell'esercizio 2022 sarà possibile il raggiungimento di questo risultato se si manterrà una scrupolosa attenzione per ogni singolo capitolo di spesa.

In linea con le relazioni ai Bilanci preventivi dei precedenti esercizi, gli accorgimenti opportunamente adottati in sede di redazione del Bilancio annuale ricalcano sostanzialmente la catalogazione dei costi in linea con il bilancio preventivo per l'Esercizio 2021.

La presente Relazione Contabile (anno 2022 e triennio 2022-2024) - redatta in conformità alle disposizioni contenute negli nell'art. 24, comma 8, Legge Regionale n. 15/2004 del 30.09.2004 e ss.mm.ii. - viene sottoscritta, giusta Delibera di approvazione del bilancio preventivo annuale per l'esercizio 2022 e pluriennale per il triennio 2022-2024, dal Collegio dei Revisori, il quale - alla luce della disamina del prospetto contabile - esprime parere favorevole per il bilancio preventivo annuale d'esercizio 2022 su base pluriennale per il triennio 2022-2024, con assenza di osservazioni da formulare.

Corato lì, 27 dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag. Giuseppe Nocella

Dott. Domenico Di Bisceglie



I Componenti



Dott. Alessandro Zitoli

